COMUNE DI SERMIDE
PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E DI TATUAGGIO E/O PIERCING

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
N 25 del 28.3.2008

TITOLO I
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

ART.1
OGGETTO

Il presente titolo disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore sul territorio comunale, ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" stante le modifiche introdotte dall'art. 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007 n.40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli".
L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono essere esclusivamente svolte prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART.2
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

L'attività di acconciatore può essere svolta in esercizi aperti al pubblico o in luoghi non aperti al pubblico quali luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. L'attività può essere svolta al di fuori dei predetti esercizi e luoghi a favore di persone malate o disabili.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

L'attività di acconciatore può anche essere esercitata presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

I trattamenti e i servizi di cui all'art. 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società; in ogni caso è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

ART.3
REQUISITI PROFESSIONALI

L'attività di acconciatore può essere esercitata da soggetti in possesso dell'abilitazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento di un esame teorico-pratico secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge 17 agosto 2005, n.174.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della predetta abilitazione professionale e presente presso l'attività.

Nel caso di impresa gestita in forma di società, la qualificazione professionale deve essere in capo:
- in caso di impresa artigiana se trattasi di S.N.C. alla maggioranza dei soci (uno nell'ipotesi di due soci); se trattasi di S.A.S. tutti i soci accomandatari; se trattasi di S.R.L. a socio unico, quest'ultimo purché non sia socio in altra S.R.L. o S.A.S.
- in caso di impresa non artigiana alla persona che assume la direzione dell'azienda; quest'ultima figura, il cui nominativo va preventivamente comunicato al Servizio Comunale competente, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.

ART. 4
REQUISITI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

L’attività di acconciatore deve essere svolta in presenza di locali, attrezzature e procedure idonei sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario secondo le vigenti normative.

TITOLO II
ATTIVITÀ DI ESTETISTA

ART. 5
OGGETTO

Il presente titolo disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, e svolta in luogo pubblico e privato, ai sensi della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista", della Legge Regionale 15 settembre 1989 n. 48 "Disciplina dell'attività di estetista" e del Decreto Direttore Generale Sanità Regionale 13/03/2003 n. 4259 "Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste" stante le modifiche introdotte dall'art. 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007 n.40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli".

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'ausilio delle apparecchiature elettromeccaniche previste nelle tabelle allegate alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e Legge Regionale 15 settembre 1989 n. 48, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

Sono escluse dall'attività di estetista e dall'applicazione del presente titolo:
- le prestazioni dirette in linea specifica a finalità di carattere terapeutico
- la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica
- le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico svolte da acconciatori alle quali si applica il titolo I del presente regolamento.

ART.6
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

L'attività di estetista può essere esercitata in esercizi aperti al pubblico o in luoghi non aperti al pubblico quali palestre, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali e ricoveri per anziani purché l'attività venga svolta secondo le disposizioni del presente titolo. L'attività può essere svolta al di fuori dei predetti esercizi e luoghi a favore di persone ammalate o disabili dal titolare, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad esercitare in sede fissa.

E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante o di posteggio.

L'attività di estetista può anche essere svolta presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia urbanistica e igienico - sanitaria.

Alle imprese esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

L'attività di estetista può essere svolta unitamente di acconciatore a quella anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società; in ogni caso è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

ART.7
REQUISITI PROFESSIONALI

L'attività di estetista può essere esercitata previo possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa.

Nel caso di ditta individuale il possesso della qualificazione professionale è obbligatoriamente previsto per il titolare.

Nel caso di impresa in forma societaria, il possesso della qualifica è obbligatoriamente previsto in capo alla persona che assume la direzione; quest'ultima figura, il cui nome va comunicato preventivamente al Comune, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.

I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale.

ART. 8
REQUISITI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

I requisiti strutturali e funzionali dei locali, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati per l'esercizio dell'attività di estetica devono corrispondere a quelli previsti dal Decreto Direttore Generale Sanità Regionale 13/03/2003 n. 4259.

ART. 9
INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni.
Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento. In particolare si sottolinea la necessità di acquisire il consenso, di chi ne abbia la podestà, nei confronti dei minorenni.
La pubblicizzazione delle attività non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

CAPO III
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

ART.10
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività di acconciatore/estetista sul territorio comunale e il trasferimento in altri locali di attività esistente è subordinata alla presentazione contestuale di:

- dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni su modulistica predisposta dal servizio comunale competente;
- di dichiarazione di inizio attività produttiva (Mod A) ai sensi della L.R. 2 Aprile 2007 n. 8 che il Servizio comunale provvederà ad inoltrare all'Azienda Sanitaria Locale competente secondo la vigente normativa regionale in materia igienico-sanitaria.

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, previa presentazione di apposita comunicazione.

La dichiarazione può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di estetica e di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività, numero di iscrizione Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese presso la CCIAA (se posseduto);
- generalità del responsabile tecnico;
- indicazione dell'attività che si intende esercitare;
- precisa ubicazione dei locali ove l'attività viene esercitata;
- copia della certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e igienico – sanitaria, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività e alle attrezzature e impianti utilizzati.

Alla comunicazione devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente, planimetria e layout dei locali utilizzati. Per le attività di estetica deve essere allegato l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme vigenti.

L'apertura per subingresso a attività esistenti di acconciatore/estetista è soggetta a comunicazione da presentare al Servizio comunale competente su apposita modulistica allegando:

- documentazione comprovante l'effettivo trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda;
- di dichiarazione di inizio attività produttiva (Mod B) ai sensi della L.R. 2 Aprile 2007 n. 8 che il servizio comunale provvederà ad inoltrare all'Azienda Sanitaria Locale competente secondo la vigente normativa regionale in materia igienico-sanitaria.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata, entro 30 giorni, al Servizio comunale competente.

L'ampliamento e il subingresso se effettuati nella stessa sede in cui viene esercitata l'attività non sono soggetti al termine di 30 giorni previsto dal comma 2 del presente articolo.

ART.11
ORARI ED ESPOSIZIONE TARIFFE

Gli orari di apertura delle attività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria. E' fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario e l'eventuale giorno infrasettimanale di chiusura, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe in modo visibile all'ingresso dell'esercizio stesso.

ART.12
PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE, SOSPENSIONE E SANZIONI

Nel caso di accertata attività di acconciatore o di estetista in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 10 o dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della precedente normativa, il responsabile del Servizio comunale competente adotta l'ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.

Ove sia accertata, successivamente all'inizio dell'attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il responsabile del Servizio comunale competente sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.

In deroga al precedente comma, nel caso in cui venga a mancare la figura del responsabile tecnico, il titolare della attività deve ripristinare la figura mancante entro il termine perentorio di 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine il responsabile del Servizio comunale competente sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino della stessa.

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente regolamento, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a € 250,00 e non superiori a € 5.000,00, secondo le procedure previste dalla legge n.689 del 24 novembre 1981, e successive modificazioni.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs n.267/2000.

ART.13
ABROGAZIONE DI NORME

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali disciplinanti l'attività di estetista e l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna.

CAPO IV
ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E DI PIERCING

ART. 14
DEFINIZIONI

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura. Non viene considerato piercing l'inserimento di orecchini nel lobo dell'orecchio qualora siano utilizzati strumenti monouso.

ART.15
REQUISITI E DIVIETI PER L'EFFETTUAZIONE
DI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING

In attesa dell'istituzione di specifici corsi di qualificazione professionale, l'attività di tatuatore può essere effettuate da soggetti con la qualifica di estetista previa dichiarazione di impegno a sostenere i corsi specifici, come previsto con Decreto Direttore Generale Sanità Regionale 13/03/2003 n. 4259 e Decreto Direttore Generale Sanità Regionale 27 Aprile 2004 n. 6932 "Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing", nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o in strutture con caratteristiche igienico-sanitarie similari.

L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Le attività di tatuaggio e di piercing vanno svolte in ambienti che devono rispondere ai requisiti indicati con Decreto Direttore Generale Sanità Regionale 27 Aprile 2004 n. 6932.

ART.16
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni da presentarsi al Servizio comunale competente, che ne trasmette copia all'Azienda Sanitaria Locale competente e alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Mantova.

Nella comunicazione il titolare deve dichiarare:

- generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
- precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
- tipologia di attività esercitata (piercing/tatuaggi);
- di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla predetto Decreto Direttore Generale ed impegnarsi al loro rispetto;
- l'impegno a seguire il primo corso professionale specifico per tali attività istituito dalla Regione Lombardia o da altro organismo accreditato, inviandone successivamente l'attestato conseguito.

Alla comunicazione deve essere unita, oltre ad una planimetria dei locali, un'autocertificazione relativa a:
- conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta;
- possesso di specifico attestato conseguito; fino alla istituzione di specifici corsi si applica quanto disposto nel precedente comma 2, ultimo punto;
- conformità degli ambienti utilizzati ai requisiti minimi strutturali-funzionali previsti dal Decreto Direttore Generale Sanità Regionale 27 Aprile 2004 n. 6932.

L'attività può essere avviata decorsi 30 giorni dalla data della dichiarazione, previa presentazione di apposita comunicazione.

L'attività di tatuaggio e di piercing può essere svolta esclusivamente presso la sede dell'attività e non in altri luoghi aperti al pubblico o privati.

IL RETROESTESO REGOLAMENTO

- E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _25__ DEL _ 28.3.2008___
- E' STATO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PER 10 GIORNI E DI DETTO DEPOSITO E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI MEDIANTE AFFISIONE DI IDONEO AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DAL _21.4.2008__ AL _ 1.5.2008_
- E' **ENTRATO IN VIGORE DAL 2 MAGGIO 2008** COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 28.11.2002

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi